

NOTA INFORMATIVA PER I CLIENTI

Attuazione del regolamento

La ditta Meusburger Georg GmbH & Co KG (in qualità di utilizzatore a valle) ha soddisfatto i propri obblighi derivanti dall'attuazione del regolamento REACH, richiedendo ai fornitori una dichiarazione che assicuri che l'utilizzo auspicato (costruzione stampi e utensili) venga considerato in fase di registrazione. Vi preghiamo in questa fase di non comunicarci direttamente il vostro utilizzo particolare del materiale.

REACH

Il 1° giugno 2007 in tutti i Paesi membri dell'Unione europea è entrato in vigore il nuovo regolamento sulle sostanze chimiche, denominato REACH (**R**egistration, **E**valuation, **A**uthorisation and **R**estriction of **C**hemicals). Il regolamento prevede la registrazione e il controllo di tutte le sostanze presenti sul mercato europeo presso l'Agenzia centrale europea per le sostanze chimiche insediata ad Helsinki. Il regolamento REACH comprende in generale tutte le sostanze prodotte, utilizzate o importate nell'UE, indipendentemente che esse presentino o meno caratteristiche pericolose. Sono escluse soltanto poche sostanze disciplinate da altre norme particolari.

I metalli e le leghe di metallo e quindi anche gli acciai nonché le scorie e gli altri prodotti secondari della produzione del coke, del ferro e dell'acciaio rientrano nel campo d'applicazione del regolamento REACH. Il regolamento REACH non si rivolge soltanto ai fabbricanti e agli importatori di sostanze, anche gli utilizzatori in qualità di "utilizzatori a valle" devono assicurare che la loro applicazione venga considerata ai fini della registrazione della sostanza.

ELEMENTI FONDAMENTALI

Il sistema REACH si basa su tre elementi fondamentali:

1. **Registrazione (Registration):** tutte le sostanze prodotte o importate nell'UE in quantità annua superiore ad una tonnellata sono soggette all'obbligo di registrazione. Questo obbligo sussiste per tutte le imprese aventi sede nell'UE che fabbricano o importano sostanze per una quantità superiore ad una tonnellata l'anno. Per la registrazione è necessario presentare un dossier presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche. Il dossier tecnico contenuto in quello di registrazione fornisce indicazioni sulle proprietà della sostanza e sul suo corretto utilizzo. Viene assegnato un numero di registrazione.

Al di sopra di una quantità annua superiore alle 10 t deve essere presentato un rapporto di sicurezza che descriva concretamente le misure di prevenzione dei rischi per le diverse applicazioni in cui viene impiegata la sostanza.

Con questi presupposti le sostanze non registrate non possono essere prodotte né commercializzate. Per le sostanze già prodotte e commercializzate alla data dell'entrata in vigore del regolamento REACH si applicano determinati termini transitori per la registrazione, a condizione che sia stata effettuata una preregistrazione entro il 01.12.2008.

2. **Valutazione (Evaluation):** la fase di valutazione intende garantire l'esame del dossier di registrazione. Essa prevede un esame a campione del contenuto dei dossier presentati. In caso di sospetti vengono esaminati i rischi delle singole sostanze per quanto riguarda la salute umana e l'ambiente.

3. Autorizzazione (Authorisation): sono soggette all'obbligo di autorizzazione soltanto le sostanze con caratteristiche particolarmente problematiche, ovvero quelle sostanze classificate come cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione oppure persistenti o bioaccumulabili con caratteristiche altamente tossiche. L'obbligo della procedura di autorizzazione è indipendente dal superamento di una quantità minima definita. L'allegato XIV del regolamento REACH elenca le sostanze soggette a procedura di autorizzazione. Le prime sostanze soggette ad obbligo di registrazione verranno rese note nel 2009. Secondo le conoscenze attuali, si stima che i prodotti dei nostri fornitori e i prodotti della Meusburger Georg GmbH & Co KG non saranno soggetti a questo obbligo.

Utilizzatori a valle

Il regolamento REACH definisce gli utilizzatori di sostanze come "utilizzatori a valle". Tutte le imprese aventi sede nel territorio dell'UE e che utilizzano sostanze o preparati nell'ambito della loro attività industriale o commerciale sono utilizzatori a valle. I commercianti non sono considerati "utilizzatori a valle" (vedere però il paragrafo successivo). Importante è anche la delimitazione rispetto agli importatori. Se un utilizzatore importa una sostanza da un Paese esterno all'UE, anche a quest'ultimo si applicano, relativamente alla sostanza importata, gli obblighi dell'importatore ai sensi del regolamento REACH e questi non è più da considerarsi un utilizzatore a valle.

L'inclusione dell'intera filiera commerciale di una sostanza ha lo scopo di stabilire un sistema di gestione dei rischi per tutto il ciclo di vita di una sostanza.

Gli utilizzatori a valle non devono eseguire la registrazione o preregistrazione della sostanza. Hanno però l'obbligo di verificare le informazioni ricevute dal loro fornitore per accertare che l'utilizzo auspicato della sostanza sia incluso nella registrazione presentata dal fabbricante o dall'importatore. In caso contrario, in presenza di una sostanza pericolosa deve essere redatto e tenuto a disposizione un rapporto di sicurezza sulla sostanza.

Comunicazione lungo la catena di approvvigionamento

Il regolamento REACH definisce determinati obblighi di scambio d'informazioni lungo la catena di approvvigionamento, sia nel percorso dal fornitore all'acquirente sia nel percorso dall'acquirente al fornitore.

Nella comunicazione dal fornitore all'acquirente il fornitore redige una scheda tecnica di sicurezza qualora si tratti di sostanze o preparati pericolosi. Tale scheda deve essere consegnata all'acquirente. Per le sostanze soggette alla registrazione devono essere indicati il numero di registrazione, gli scenari di utilizzo e di esposizione nonché degli strumenti per la gestione dei rischi. Se una sostanza non soddisfa i criteri per essere classificata come pericolosa, vanno comunque comunicate determinate informazioni minime. Nella comunicazione di un acquirente nei confronti di un fornitore immediatamente a monte (il quale può essere anche un commerciante) l'acquirente deve comunicare al fornitore ulteriori informazioni sull'utilizzo e sulla lavorazione oltre alle misure di gestione dei rischi descritte nella scheda tecnica di sicurezza o per i casi in cui tale misure potrebbero essere compromesse. Inoltre devono essere comunicate nuove informazioni relative a proprietà pericolose indipendentemente dall'utilizzo interessato.

I commercianti nella catena di approvvigionamento sono obbligati a trasmettere le informazioni in entrambe le direzioni.

Scheda tecnica di sicurezza

Secondo il regolamento REACH è obbligatorio redigere una scheda tecnica di sicurezza per tutte le sostanze che soddisfano i criteri per una classificazione ai sensi della direttiva 67/548/CE, indipendentemente dalla quantità limite di una tonnellata l'anno. Le schede tecniche di sicurezza devono essere redatte anche per le sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche nonché per le sostanze che si trovano sull'elenco dei candidati per l'obbligo di autorizzazione. Per le sostanze pericolose è necessario definire degli scenari di esposizione che descrivano come utilizzare la sostanza interessata. Questi vengono allegati alla scheda tecnica di sicurezza e comunicati agli utilizzatori a valle. Sono previste ulteriori modifiche tecniche relative alla struttura delle schede tecniche di sicurezza. Nel frattempo sono già disponibili delle schede tecniche già elaborate che possono essere inviate su richiesta.

Altre informazioni

Questa breve nota informativa per i clienti ha lo scopo di fornire un breve quadro rudimentale sul regolamento REACH per quegli interlocutori che finora non hanno avuto modo di affrontare questa tematica. Le presenti informazioni non sono pertanto esaustive. Nonostante la cura dedicata all'elaborazione del testo non assumiamo nessuna responsabilità per la correttezza dei dati forniti.

Per maggiori informazioni potete consultare i seguenti siti Internet:

- » <http://echa.europa.eu/>
- » http://echa.europa.eu/reach/helpdesk/nationalhelp_contact_en.asp